PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO DAL 1962 AL 1965

Art. 16

Contributi ad alcune categorie di comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali

E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da destinarsi ai contributi concessi, in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, dal Ministero della pubblica istruzione ai comuni che intendano adibire ad uso di scuole elementari rurali, costruzioni di loro proprieta'. I provveditori agli studi, sentiti i Consigli scolastici provinciali e gli ispettori scolastici competenti per territorio, proporranno in quali casi ed in quale misura il contributo dovrebbe essere erogato tenendo conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessita' delle finanze comunali e dello stato della zona in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tale scopo i Consigli scolastici provinciali compileranno, entro il 15 febbraio di ogni anno, una graduatoria delle opere da ammettere a contributo. Sono considerate scuole elementari rurali quelle dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazione e contrade dei comuni maggiori, le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti. I contributi non possono riguardare piu' di due scuole. Per stabilire l'idoneita' degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, i provveditori agli studi e i Consigli scolastici provinciali si uniformeranno alle norme vigenti in materia. In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per le spese di adattamento e lire centomila per le spese di arredamento, per ogni aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, puo' essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire cinquecentomila La ripartizione delle somme e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Versione in vigore dal 23 agosto 1962, non più in vigore dal 29 luglio 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Estremi	Legge 24 luglio 1962, n. 1073

Titolo	I — Edilizia scolastica
Capo	II — Provvidenze particolari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-della-scuola-nel-triennio-dal-1962-al/art-16-contributi-ad-alcune-categorie-di-comuni-per-l-adattamento-dei-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it